



Comune di Tarcento

*Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine*

Regolamento comunale per lo svolgimento del mercato contadino di vendita diretta di prodotti agricoli

e

Disciplinare del mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 15.3.2012, n. 14.
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28.9.2015, n. 62

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Con il presente Regolamento viene istituito il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di propria produzione da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, denominato "MERCATO CONTADINO".
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dalla L.R. 4/2010, nonché dal presente Regolamento e dall'allegato Disciplinare.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno del mercato agricolo non è assoggettato alla disciplina sul commercio al dettaglio di cui alla L.R. 29/2005, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

Art. 2
(Finalità del mercato)

Il mercato contadino di Tarcento si caratterizza in quanto volto a:

- a) favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
- b) favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli attraverso l'eliminazione di intermediari;
- c) promuovere la conoscenza della cultura rurale;
- d) tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna garantendo ai produttori la corresponsione di un prezzo equo;
- e) garantire ai consumatori la qualità dei prodotti ed un giusto rapporto qualità - prezzo;
- f) garantire la tracciabilità dei prodotti a garanzia della provenienza e la trasparenza dei relativi prezzi;
- g) favorire la diffusione dei prodotti biologici certificati e di qualità;
- h) ridurre i tempi di trasporto delle merci;

Art. 3
(Gestione del mercato)

1. L'organizzazione e la gestione del mercato contadino sono svolte dal Comune di Tarcento, che esercita, altresì, le seguenti attività:
 - a) predispone la graduatoria per la partecipazione delle imprese richiedenti;
 - b) individua i calendari di presenza degli operatori;
 - c) gestisce i rapporti con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli;
 - d) rilascia la documentazione per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - e) può promuovere eventi divulgativi e promozionali connessi ai prodotti territoriali;
 - f) vigila sul regolare svolgimento del mercato, sull'osservanza del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare;

Art. 4
(Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato)

1. Possono partecipare al mercato contadino gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nella Provincia di Udine. Per prodotti non presenti nel mercato sono ammessi operatori di altre province della Regione Autonoma F.V.G.;
 - b) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.Lgs. 228/2001.
3. L'attività all'interno del mercato agricolo di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 5

(Prodotti agricoli in vendita)

1. Nel mercato agricolo è consentita la vendita dei prodotti agricoli di cui all'art. 2, comma 6, dell'allegato Disciplinare provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli confacenti a quanto previsto nell'allegato Disciplinare, nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria e degli alimenti, nonché dell'etichettatura.
3. All'interno del mercato contadino è consentito l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente all'affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 6

(Caratteristiche del mercato di vendita diretta prodotti agricoli)

1. Il mercato contadino è ubicato in Piazza Libertà a Tarcento e dispone di diciotto posti, aventi una superficie di mq. 9 (3 x 3) ciascuno. Eventuali gazebo o banchi necessari per la vendita sono di competenza degli operatori. L'ubicazione del mercato il numero dei posti e la superficie unitaria potranno essere modificati con ordinanza sindacale in base alle sopravvenute esigenze. Con atto del Responsabile del Servizio sarà determinata la dislocazione dei posteggi.
2. La frequenza e la giornata di svolgimento del Mercato sono determinate mediante apposita ordinanza sindacale. Sempre con ordinanza sindacale, per comprovate esigenze, possono essere previste modifiche temporanee, deroghe o limitazioni momentanee d'orario, nonché il calendario annuale delle giornate in cui il mercato non si svolge per la concomitanza con festività nazionali e/o locali.
3. Il mercato contadino ha inizio alle ore 8.00 e termina alle ore 13.00 del medesimo giorno, salve diverse disposizioni da adottare con ordinanza del Sindaco.
4. Lo stazionamento in Piazza Libertà di furgoni ed automezzi adibiti al trasporto, al carico e allo scarico dei prodotti posti in vendita, stante la particolare natura del luogo, sarà consentito fino alle ore 9.00 per lo scarico e dalle ore 12.30 alle 14.00 per il carico.
5. Ad ultimazione delle operazioni di scarico delle merci gli automezzi degli operatori devono essere parcheggiati al di fuori dell'area del mercato.
6. I posteggi del mercato non occupati vengono assegnati direttamente mediante spunta alle imprese agricole che seguono nella graduatoria o in carenza, redistribuite tra le imprese già assegnatarie.
7. L'assegnazione dei posteggi in base alla graduatoria prevista dal presente regolamento ha validità triennale dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Art. 7

(Partecipazione al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli)

1. L'ammissione al mercato è subordinata alla previa presentazione al Comune di copia della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, della domanda di partecipazione al mercato, nonché della scheda descrittiva dell'azienda.
2. La domanda di partecipazione implica da parte dell'operatore la condivisione delle finalità istitutive del mercato contadino e l'integrale accettazione del presente Regolamento e dell'allegato Disciplinare.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza.

3-bis. L'assegnazione degli spazi agli operatori sarà effettuata a mezzo di bando pubblico. L'Ufficio preposto, esaminate le domande pervenute, redige la graduatoria di merito secondo i criteri previsti dall'art. 16 del Disciplinare. La graduatoria è approvata dal Responsabile del servizio. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di spazi da assegnare, prima di procedere ad indire il relativo bando pubblico per la formulazione della nuova graduatoria, si procederà alla assegnazione provvisoria degli spazi residui disponibili alle aziende agricole utilmente collocate in graduatoria.

In attesa di emissione del nuovo bando per l'assegnazione degli spazi residui disponibili, gli stessi potranno essere assegnati agli imprenditori agricoli che ne faranno richiesta, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo comunale, previa verifica dei requisiti previsti dal regolamento. L'assegnazione provvisoria terminerà con l'assegnazione dello spazio a seguito del bando pubblico.

4. Nel caso in cui il numero delle istanze fosse inferiore al numero dei posteggi, potranno essere accolte anche domande presentate fuori termine e comunque entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando pubblico. In tal caso le assegnazioni dei posteggi disponibili verranno effettuate in base al criterio della priorità di presentazione della domanda di partecipazione.
5. Qualora il numero delle istanze fosse superiore al numero dei posteggi, il Comune valuta le caratteristiche delle singole imprese e le condizioni della loro partecipazione in base ai criteri e ai punteggi di cui all'art. 16 del presente Regolamento, redigendo apposita graduatoria delle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione.
6. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 novembre ed è valida esclusivamente per il triennio successivo.
7. In via transitoria, per il primo triennio di istituzione del mercato, le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento. La graduatoria viene redatta secondo le modalità del presente articolo entro i successivi 10 giorni. Per la prima assegnazione i posteggi avranno validità per la parte di anno rimanente al raggiungimento del 31.12 e per i successivi due anni (dal 01.01 al 31.12).
8. Le imprese partecipanti sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio e nella scheda descrittiva dell'azienda.
9. Gli assegnatari dei posteggi sono tenuti al pagamento del Tassa di occupazione temporanea di aree pubbliche (TOSAP) mediante un bollettino di conto corrente postale che sarà inviato al domicilio dall'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 8

(Attività correlate alla vendita di prodotti agricoli)

1. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta possono svolgersi attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni è consentita la partecipazione di operatori commerciali ed artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 9

(Prezzi ed etichettatura)

1. Ogni singolo operatore ammesso alla vendita diretta nel mercato è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico, mediante apposito supporto informativo, i dati in ordine alla denominazione dell'azienda, alla sua provenienza, ai prodotti commercializzati, ai prezzi giornalieri di vendita per tipologia di prodotto, nonché ottemperare alla vigente normativa sull'etichettatura e sull'igiene degli alimenti.

Art. 10

(Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto)

1. Il mercato contadino di vendita diretta si svolge nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti CE nn. 852/2004 e 853/2004.
2. Le strutture adibite alla vendita di alimenti devono essere mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione in modo tale da evitare l'intrusione di animali infestanti e rischi di contaminazione.

3. In particolare vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
 - i produttori devono adottare ogni precauzione atta a garantire l'igiene e la salubrità dei prodotti posti in vendita, nonché la loro integrità;
 - le superfici a contatto con il cibo devono essere mantenute pulite e, se necessario, disinfettate;
 - i produttori devono disporre di appropriati impianti o attrezzature atte a mantenere in adeguate condizioni di temperatura i cibi e le bevande;
 - i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

Art. 11

(Obblighi a carico degli operatori)

1. Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell'area destinata alla vendita.
2. Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l'attestazione di certificazione biologica rilasciata dall'organismo preposto al controllo.
3. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a ripulire l'area occupata e circostante da eventuali rifiuti, provvedendo a sua cura al completo smaltimento degli stessi.
4. La partecipazione al mercato contadino avviene nel rispetto delle vigenti norme fiscali, sanitarie e amministrative.

Art. 12

(Attività di vigilanza)

1. La Polizia Municipale vigila sul regolare svolgimento del mercato, sul rispetto del Regolamento, del Disciplinare ad esso allegato e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007.
2. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli".

Art. 13

(Sospensione della partecipazione al mercato)

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino con continuità e senza interruzioni non motivate.
2. E' possibile sospendere/interrompere la partecipazione al mercato solamente nei seguenti casi:
 - decesso del titolare dell'azienda o per gravi impedimenti familiari debitamente documentati;
 - cessazione dell'attività agricola;
 - cessazione o insufficienza della produzione agricola;
 - motivi di salute o altre cause debitamente motivate.
3. La sospensione dell'attività va comunicata al Comune con preavviso di almeno 10 giorni, salvo eventi imprevedibili.
4. All'azienda che non ottemperi a quanto previsto dal Disciplinare o dal presente Regolamento viene assegnato, a mezzo di lettera raccomandata con a/r o consegnata a mano, un termine non inferiore a 10 giorni per provvedere a conformare l'attività.
5. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Comune dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al mercato.
6. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, previa dimostrazione di avere rimosso le cause che hanno portato alla sospensione dalla partecipazione al mercato.

Art. 14

(Esclusione dal mercato)

1. Il Comune dispone l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato mediante comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dal Comune entro i termini stabiliti;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli";
- utilizzo dell'area per fini diversi da quelli consentiti;
- assenza reiterata dal mercato senza giustificato motivo per massimo 10 volte nel corso dell'anno solare;
- motivi di pubblica utilità.

Art. 15
(Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni del Disciplinare e del presente Regolamento, fatti salvi i provvedimenti di sospensione o di esclusione dal mercato agricolo, vengono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro.
2. La sanzione viene comminata secondo le modalità e procedure della legge n. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 16
(Criteri e punteggi)

1. La graduatoria annuale che definisce tra le aziende agricole il titolo di priorità per la partecipazione al mercato contadino di Tarcento viene determinata sommando i punteggi riportati dalle singole voci del seguente prospetto:

	Criteri	Punti
1	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per tutto l'anno.	15
2	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per un massimo di sei mesi l'anno.	10
3	Domanda di partecipazione di singola impresa che garantisca la presenza per un massimo di tre mesi l'anno.	5
4	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede a Tarcento.	20
5	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede in uno dei comuni del mandamento del Tarcentino (ovvero Cassacco, Magnano in Riviera, Nimis, Lusevera, Taipana, Treppo Grande e Tricesimo) o in altro Comune in condizione di reciprocità.	12
6	Domanda di partecipazione di singola impresa con sede nella Provincia di Udine non ricadente nei territori di cui ai punti 4 e 5.	8
7	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti non ancora presenti nel mercato agricolo. I prodotti non ancora presenti nel mercato agricolo devono essere posti in vendita dall'azienda, nel mercato agricolo di Tarcento, in modo prevalente.	20
8	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti biologici.	6
	Domanda di partecipazione di singola impresa per la vendita di prodotti DOP, IGP, DOCG e DOC.	6

2. Le fattispecie di cui al punto 8 sono tra loro alternative e pertanto i relativi punteggi non sono tra loro cumulabili.

Art. 17
(Validità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.

Disciplinare del mercato contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15.3.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 28.9.2015, n. 62

Art. 1
(Preambolo)

1. Il mercato contadino costituisce un servizio di interesse pubblico per la collettività ed è volto a dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali aventi un diretto legame con il territorio di produzione.
2. Il mercato persegue, altresì, la finalità di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 2
(Caratteristiche del mercato)

1. Il prodotto reperibile al mercato deve provenire esclusivamente da produzioni del territorio della Provincia di Udine.
3. Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e, nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.
4. Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).
5. Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, secondo quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza alimentare, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo principale.
6. La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:
 - ortofrutticoli freschi
 - ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi);
 - uva, vino, sidro ed aceto;
 - uova;
 - liquori tradizionali;
 - latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt);
 - carni e derivati;
 - prodotti ittici;
 - salumi;
 - olio extra vergine di oliva;
 - miele e derivati;
 - erbe officinali, aromatiche e loro derivati;
 - piante e fiori;
 - cereali;
 - farine e prodotti macinati;
 - prodotti biologici;
 - pesci;
 - molluschi;
 - uve fresche.

Art. 3
(Obblighi a carico dei produttori)

1. Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui.
2. Le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), devono porsi nelle condizioni di garantire, attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:
 - assenza nell'alimentazione di farine animali, escluse le categorie previste;
 - utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale);
 - assenza di trattamenti ormonali agli animali.

3. È fatto obbligo di dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo. L'imprenditore è tenuto ad esporre un apposito cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti venduti ed i relativi prezzi.
4. I prodotti devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore e indicare il luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
5. L'imprenditore deve essere a conoscenza delle principali norme igienico-sanitarie, nonché in materia di etichettatura, di tracciabilità e di gestione dei rifiuti.
6. Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti.
7. Al fine di limitare la produzione di rifiuti i sacchetti della spesa distribuiti ai clienti dovranno essere in materiale biodegradabile e l'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta.
8. Prima di lasciare il posto assegnato i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso.

Art. 4

(Requisiti valorizzanti del mercato)

1. Sono considerati requisiti valorizzanti del mercato:
 - la predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi;
 - la messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio;
 - l'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri con le scuole;
 - l'organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona;
 - il produttore potrà proporre al cliente una borsa per la spesa in vimini, tessuto o altro materiale con il logo dell'azienda.